



Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale
Consorzio di Comuni
PROVINCIA DI TRENTO

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI
IGIENE AMBIENTALE**

(ai sensi degli artt. 40, 41, 41bis, 44 e 45 della L.R. n.14
gennaio 1993 e ss.mm.; L.R. n.10 23 ottobre 1998; L.P. 3/06)

Allegato "A" alla deliberazione Consiliare n. _____ del _____

Sede legale: Via Giuseppe Di Vittorio, 84 Lavis (Tn) Tel. 0461.241181 – fax 0461.240235
e-mail: asia@asia.tn.it - asialavis@pec.it sito web: www.asia.tn.it

Premesso che:

l' "AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE", in sigla "ASIA", con sede in via G. Di Vittorio 84, a Lavis, è il Consorzio-Azienda costituito ai sensi degli artt. 41, 41 bis, 44 e 45 della L.R. n. 1 d.d. 04.01.1993 e s.m. (L.R. n. 10 d.d. 23.10.98) e L.P. 3/06 fra i seguenti 32 Comuni del Comprensorio C5 per la gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e la pulizia delle aree pubbliche e la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti: ALBIANO, ALDENO, ANDALO, CALAVINO, CAVEDAGO, CAVEDINE, CEMBRA, CIMONE, FAEDO, FAI DELLA PAGANELLA, FAVER, GARNIGA TERME, GIOVO, GRAUNO, GRUMES, LAVIS, LISIGNAGO, LONA-LASES, MEZZOCORONA, MEZZOLOMBARDO, MOLVENO, NAVE SAN ROCCO, PADERGNONE, ROVERE' DELLA LUNA, SAN MICHELE ALL'ADIGE, SEGONZANO, SOVER, SPORMAGGIORE, TERLAGO, VALDA, VEZZANO e ZAMBANA.

Visto che:

i Comuni di Cembra-Lisignago, Faver-Grauno-Grumes-Valda, Padergnone-Terlago-Verzano, a seguito del processo di fusione, ai sensi dell'articolo 8 della Legge Regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e ss.mm., cessano di esistere al 31 dicembre 2015 e sono sostituiti, a partire dall'1 gennaio 2016, rispettivamente dai Comuni di Cembra-Lisignago, Altavalle, Vallelaghi, che subentrano a tutti gli effetti nel Consorzio-Azienda ricalcolando le quote di partecipazione di cui all'art. 5 e del patrimonio netto di cui all'art. 10 attraverso la somma delle quote individuali.

I Comuni di Calavino e Lasino cessano di esistere al 31 dicembre 2015, a seguito del processo di fusione ai sensi dell'articolo 8 della Legge Regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e ss.mm, e costituiscono, a partire dall'1 gennaio 2016, il Comune di Madruzzo che sostituisce nella compagine societaria il Comune di Calavino.

E' volontà degli enti pubblici consorziati prevedere che, gli effetti delle future fusioni o unioni tra comuni consorziati abbiano, come effetto diretto, il trasferimento della partecipazione nel Consorzio-Azienda e dell'affidamento del servizio al Consorzio-Azienda, al comune risultante dalla fusione o alla nuova unione.

E altresì determinazione degli pubblici consorziati disporre che, eventuali trasferimenti della titolarità del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti, dai comuni ad enti territoriali sovraordinati, comporti l'effetto diretto del trasferimento della partecipazione nel Consorzio-Azienda e dell'affidamento del servizio al Consorzio-Azienda, all'ente sovraordinato.

Con le modifiche della convenzione del gennaio 2012, I Comuni consorziati, avevano manifestato la volontà comune di introdurre la tariffa per il servizio, in conformità all'art. 8 c.1 della L.P. 5/98, applicando il mod. tariffario previsto dalla PAT (delibera della G.P. n. 2972/05 e s.m.); successivamente, in relazione al modello tariffario da adottare, previa modifica degli atti statutari e regolamentari, si è concordato di poter scegliere se continuare ad applicare come fonte di finanziamento della gestione del servizio, la tariffa corrispettiva riscossa dall'ente gestore o attraverso una tassa comunale (TARI).

La presente convenzione recepisce le richieste di modifica avanzate dai Comuni tramite

l'Assemblea dell'ASIA come stabilite nello statuto e nello schema di convenzione aggiornati approvati da tutti i Comuni consorziati di cui all'elenco seguente che indica le corrispondenti delibere consiliari:

comuni	numero delibera	data delibera	organo approvazione
ALBIANO			Consiglio
ALDENO			Consiglio
ANDALO			Consiglio
CALAVINO			Consiglio
CAVEDAGO			Consiglio
CAVEDINE			Consiglio
CEMBRA			Consiglio
CIMONE			Consiglio
FAEDO			Consiglio
FAI DELLA PAGANELLA			Consiglio
FAVER			Consiglio
GARNIGA TERME			Consiglio
GIOVO			Consiglio
GRAUNO			Consiglio
GRUMES			Consiglio
LAVIS			Consiglio
LISIGNAGO			Consiglio
LONA-LASES			Consiglio
MEZZOCORONA			Consiglio
MEZZOLOMBARDO			Consiglio
MOLVENO			Consiglio
NAVE SAN ROCCO			Consiglio
PADERGNONE			Consiglio
ROVERE' DELLA LUNA			Consiglio
SAN MICHELE ALL'ADIGE			Consiglio
SEGONZANO			Consiglio
SOVER			Consiglio
SPORMAGGIORE			Consiglio
TERLAGO			Consiglio
VALDA			Consiglio
VEZZANO			Consiglio
ZAMBANA			Consiglio

Art. 1

Il Consorzio-Azienda ASIA ha per scopo la gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, la pulizia delle aree pubbliche e la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti che sia di interesse dei Comuni consorziati: rientrano in tale interesse anche i servizi di igiene ambientale svolti su richiesta di amministrazioni pubbliche terze e di privati.

A tal fine il Consorzio-Azienda:

- promuove e organizza iniziative per la raccolta differenziata a vari livelli, così come specificato nel piano provinciale di smaltimento dei rifiuti;
- provvede al trasporto dei rifiuti comunque raccolti alle sedi di smaltimento appropriate;
- può effettuare altresì servizi e svolgere ogni altra attività connessa alla raccolta, spazzamento, trasporto e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi quelli tossici e nocivi, e inerente alla tutela ecologica ed ambientale, su richiesta di amministrazioni pubbliche e di privati;
- promuove l'informazione presso gli utenti;
- garantisce agli utenti un ottimale livello dei servizi curandone l'uniformità sul territorio ed adotta allo scopo la carta della qualità dei servizi;
- può assumere la gestione di tutti i servizi consentiti dalla legge inerenti l'igiene urbana e territoriale ed adotta allo scopo un Regolamento tipo del Servizio di Igiene Ambientale, orientato all'uniformità di erogazione del servizio, su tutto il territorio, approvato dall'Assemblea, da proporre ai rispettivi Consigli comunali;
- **promuove l'adozione di una tariffa unica per i territori serviti nel proprio bacino;**
- **a richiesta degli Enti pubblici consorziati, può assumere i servizi di sportello, aggiornamento degli archivi, controllo e contrasto all'evasione del corrispettivo stesso;**
- **organizza servizi personalizzati nei confronti delle "grandi utenze" che producono rifiuti speciali assimilabili al fine di mantenere il servizio nell'ambito della gestione pubblica ordinaria (privativa), ovvero, ricorrendo le condizioni di legge, propone servizi "conto terzi", anche con partecipazione a gare.**

Per la copertura dei costi dei servizi di cui sopra, si provvede mediante fatturazione diretta dei relativi oneri ai Comuni consorziati che adottano un modello tariffario di tipo tributario ovvero, tramite l'applicazione della tariffa rifiuti agli utenti, nel caso di applicazione di un modello tariffario corrispettivo.

Tutti i Comuni possono fare richiesta ad ASIA con un congruo periodo di preavviso non inferiore a mesi sei a valere sull'esercizio successivo di passare dal sistema di finanziamento mediante tassa comunale a quello mediante tariffa puntuale e viceversa. ASIA dà attuazione alla scelta del Comune a decorrere dall'1 gennaio dell'anno successivo a quello della richiesta.

Il Consorzio-Azienda può inoltre svolgere studi, ricerche, consulenze, prestare assistenza tecnica ad enti pubblici nel settore di attività.

Art. 2

La presente convenzione **entra in vigore dall'esercizio finanziario in corso nella data di sua approvazione da parte di tutti gli Enti consorziati.**

La sua durata coincide con quella dell'ASIA, stabilita fino al 31 dicembre 2025, ed è prorogabile con deliberazione dei Comuni.

Art. 3

1. Il Consorzio-Azienda si scioglie:
 - a) per il decorso del termine stabilito per la sua durata, in assenza di proroga;
 - b) per l'impossibilità del conseguimento degli scopi;
 - c) per volontà espressa da almeno i 2/3 dei Comuni consorziati, che rappresentino la maggioranza delle quote.
2. Un Comune non può recedere dal Consorzio-Azienda senza il consenso di tutti gli altri Comuni consorziati (Art.98, comma 3 DPR 902/86). **La richiesta di recesso deve essere formulata con il preavviso di almeno un anno.**
3. Tutti gli atti relativi al recesso devono essere approvati, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dall'Assemblea Consorziale, che dovrà valutare le eventuali ripercussioni tecniche ed economiche del recesso sul patrimonio e sulla gestione del Consorzio-Azienda.
4. Le conseguenze della cessazione del Consorzio-Azienda o del recesso di alcuno dei Comuni consorziati sono disciplinate dallo statuto.
5. Nell'ambito dell'ottimizzazione del servizio potranno aderire al Consorzio-Azienda altri enti territoriali, purché accettino integralmente le condizioni previste dalla presente convenzione e dallo statuto.
6. L'adesione di altri enti è in ogni caso subordinata al voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei presenti in Assemblea consorziale che rappresentino non meno del 51% delle quote consortili. L'Assemblea consorziale nella propria deliberazione di ammissione, deve indicare gli obblighi e le condizioni cui il nuovo ente dovrà sottostare.
7. L'accettazione della richiesta di ammissione o di recesso è sottoposta all'approvazione dei singoli Comuni consorziati, come previsto dal successivo Art. 14.
8. **Nel caso di fusione o unione tra comuni consorziati si ha come effetto diretto il trasferimento della partecipazione nel Consorzio-Azienda al comune risultante dalla fusione o alla nuova unione. Tale effetto di diretto trasferimento opera anche per l'affidamento del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti al Consorzio-Azienda**
9. **Nel caso di trasferimento della titolarità del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti dai comuni ad enti territoriali sovraordinati, il comune consorziato si impegna a trasferire all'ente sovraordinato sia la partecipazione che l'affidamento del servizio al Consorzio-Azienda.**

Art. 4

1. Il Consorzio-Azienda può partecipare a società di capitali o concorrere alla costituzione di società di capitali per l'espletamento di attività strumentali o di supporto ai servizi affidati in gestione al Consorzio-Azienda medesimo, oppure che abbiano per oggetto settori parziali o fasi secondarie delle attività assegnate, altre attività o servizi d'interesse dei Comuni aderenti complementari o connesse direttamente o indirettamente ai servizi di cui al precedente Art. 1.

2. Le società di cui al precedente comma possono operare anche al di fuori del territorio dei Comuni consorziati.
3. I provvedimenti di costituzione o di partecipazione di cui al precedente comma 1 sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Consorziale, la quale stabilisce le modalità e le condizioni di adesione del Consorzio-Azienda alla società e le modalità di indirizzo e di controllo.
4. Le disposizioni del presente articolo valgono anche per la costituzione e la partecipazione del Consorzio-Azienda in consorzi di diritto privato o di diritto pubblico.
5. L'Assemblea consorziale può deliberare la stipula di convenzioni con altri enti pubblici o società anche al di fuori del territorio dei Comuni consorziati, che abbiano ad oggetto la fornitura dei servizi di cui al precedente Art. 1.

Art. 5

Le quote di partecipazione **consortili** annuali di ciascun Comune sono **pari all'incidenza della quota del patrimonio netto attribuita a ciascun ente pubblico consorziato e il patrimonio netto complessivo del Consorzio-Azienda. Esse sono determinate con i criteri illustrati nel successivo articolo 10.**

La determinazione della tariffa per la gestione servizio rifiuti è stabilita dagli organi comunali competenti, sulla base del piano finanziario prodotto dall'ASIA, preventivamente confrontato da ASIA con ciascun comune, per gli aspetti che possano essere ricondotti ad una competenza comunale o di ambito ristretto e con riferimento al Regolamento per la disciplina della tariffa approvato dai rispettivi Consigli comunali.

Nel caso d'ingresso nel Consorzio-Azienda di un nuovo ente questo dovrà conferire beni o somme di denaro corrispondenti ad una quota di patrimonio netto approvata dagli altri enti consorziati.

Nel caso d'ingresso di nuovi enti o territori, per effetto di fusioni o unioni tra comuni in seguito al trasferimento della titolarità del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti ad un ente sovraordinato, l'ente subentrante al comune consorziato, dovrà conferire una quota del patrimonio netto calcolata rapportando il costo dei servizi programmati per il bacino servito, rispetto al totale dei costi del servizio pubblico gestito dal Consorzio-Azienda, risultanti dall'ultimo bilancio preventivo. La quota di patrimonio netto può essere conferita in beni o denaro secondo un piano pluriennale con durata massima di anni cinque approvato dall'Assemblea con la maggioranza di cui al successivo art. 10 comma 2 lettera b).

Il Regolamento di calcolo delle quote di partecipazione annuali consortili, di attribuzione dei costi e dei ricavi alle gestioni dei singoli enti pubblici consorziati e dei rapporti finanziari e informativi intercorrenti tra il Consorzio e gli enti pubblici consorziati rispetta i seguenti principi:

- **per gli enti pubblici consorziati che applicano la tariffa corrispettiva, vale il principio del rimborso agli utenti nel caso di saldo positivo fra ricavi e costi, risultanti dal prospetto economico consuntivo di gestione del servizio del singolo ente, che è effettuato con**

accredito dell'avanzo complessivo da restituire a partire dal primo piano finanziario utile successivo predisposto per la determinazione delle tariffe da applicare ovvero, a richiesta dell'ente, con accredito del rimborso spettante al singolo utente;

- **il principio della spesa totale inserita nel piano finanziario approvato dall'ente come vincolo di spesa complessiva per l'ente gestore, a tutela dei principi di correttezza contabile degli enti pubblici consorziati, salvo le eccezioni previste dalla normativa di settore, quali quelle contemplate dall'art. 9-bis della L.P. 15.11.1993, n. 36;**
- **il principio della necessità di un rendiconto annuale specifico per ciascun ente pubblico consorziato, predisposto con lo stesso schema adottato per il piano finanziario preventivo;**
- **il principio dell'obbligo di deposito presso ciascun ente della rendicontazione annuale dettagliata degli importi non riscossi dagli utenti e degli importi non riscossi con procedura coattiva conclusa in modo infruttuoso, comprendente, per questi ultimi, le indicazioni delle motivazioni della mancata riscossione e l'attività svolta.**

Art. 6

Il Consorzio-Azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo di perseguire il pareggio di bilancio attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.

Il Consorzio-Azienda si impegna ad attuare servizi efficaci orientati alla soddisfazione degli utenti, uniformi sul territorio, garantiti dall'adozione della "carta della qualità dei servizi" in conformità a quanto stabilito dall'art 2, c. 461 della L 244/07.

Art. 7

1. I beni mobili ed immobili, quali risultano dal libro dei cespiti, costituiscono il patrimonio attuale del Consorzio-Azienda.
2. I Comuni possono conferire nel patrimonio dell'ASIA beni immobili e mobili destinati all'esercizio dei servizi e delle attività.
3. I beni immobili destinati agli scopi sociali non possono essere sottratti alla propria destinazione senza un'apposita deliberazione dell'Assemblea Consorziale che prenda atto della cessazione del rapporto di strumentalità degli stessi con i fini perseguiti dal Consorzio-Azienda.

Art. 8

Il Consorzio-Azienda subentra nella titolarità di tutti i rapporti giuridici e contrattuali pubblici e privati formalmente conclusi per la gestione del Consorzio C.5 e relativa Azienda Speciale, già in essere alla data della sua costituzione.

Art. 9

Gli eventuali utili di esercizio sono destinati alla riserva vincolata per il 20%.

L'eccedenza è destinata alla riserva statutaria o versata agli enti pubblici consorziati nella misura complessiva stabilita dall'assemblea. La quota di utili di cui l'Assemblea abbia deliberato la distribuzione è riconosciuta a ciascun ente in proporzione alle quote del patrimonio netto possedute singolarmente alla data di chiusura del bilancio.

Alle eventuali perdite si fa fronte con le riserve; in caso di insufficienza di queste, al ripianamento delle perdite provvedono gli enti consorziati con i meccanismi previsti dallo statuto.

Art. 10

1. La quota del patrimonio netto di ciascun ente pubblico consorziato è stabilita partendo dalla quota di patrimonio netto esistente all'1 gennaio 2015, variata in relazione all'avanzo o al disavanzo realizzato annualmente tra costi e ricavi netti della gestione effettuata relativamente al suo territorio di competenza. La quota di patrimonio netto di ciascun ente pubblico consorziato dopo l'1 gennaio 2015 varia quindi annualmente per effetto delle seguenti determinanti:

- a) gli incrementi del patrimonio netto spettanti a ciascun ente, formati con gli utili netti risultanti dal prospetto economico consuntivo della gestione dei servizi di igiene ambientale riferito a ciascun ente; l'utile lordo da imposte risultante dal suddetto prospetto riferito a ciascun ente non può eccedere la remunerazione del capitale netto investito nella gestione prevista nel piano finanziario preventivo annuale;**
- b) incrementi del patrimonio netto di ciascun ente derivanti dal conferimento di beni o denaro approvato dall'assemblea degli enti consorziati con la maggioranza dei 2/3 degli enti che rappresentino almeno il 51% del patrimonio netto del Consorzio-Azienda;**
- c) ulteriori incrementi del patrimonio netto di ciascun ente, costituiti dalla quota dell'utile netto di esercizio conseguito dal Consorzio-Azienda nella gestione delle attività non comprese nei piani finanziari degli enti consorziati o, comunque, diversi da quelli del punto precedente, imputati secondo le quote di partecipazione al patrimonio netto posseduto da ciascun ente;**
- d) decrementi del patrimonio netto, imputati a ciascun ente consorziato, derivanti dalle eventuali perdite nette risultanti dal prospetto economico consuntivo della gestione dei servizi di igiene ambientale riferito a ciascun ente;**
- e) ulteriori decrementi del patrimonio netto, pari all'eventuale distribuzione di utili percepita da ciascun ente consorziato.**

2. Annualmente il Consorzio-Azienda comunica agli enti consorziati con l'approvazione del bilancio di esercizio le quote del patrimonio netto di ciascun ente. Qualora la quota di patrimonio netto di un ente consorziato risulti nel bilancio consuntivo di un esercizio inferiore al patrimonio netto spettante all'1 gennaio 2015 l'ente ha l'obbligo di riportare entro il quarto esercizio la propria quota di patrimonio netto al valore iniziale, conferendo denaro per l'importo a ciò necessario. Per gli enti consorziati il cui patrimonio netto sia stato conferito o adeguato successivamente all'1 gennaio 2015, il patrimonio di riferimento, ai fini dell'obbligo di ricostituzione, è quello conferito o adeguato.

Art. 11

Sono organi del Consorzio-Azienda, ai sensi degli Artt. 41bis e 45 della L.R. n° 1/93:

- L'Assemblea Consorziale.
- Il Presidente dell'Assemblea Consorziale.
- Il Consiglio di Amministrazione.
- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- Il Direttore Generale.

Il Presidente del Consorzio è il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore ha la rappresentanza legale del Consorzio-Azienda.

L'Assemblea Consorziale elegge al proprio interno un Presidente ed un Vicepresidente.

Art. 12

1. Il controllo sulla regolarità contabile e la vigilanza sulla gestione economico-finanziaria è affidata ad un Revisore dei conti, nominato dall'Assemblea Consorziale, fuori del proprio seno.
2. Il Revisore dei conti deve essere scelto tra gli iscritti nel ruolo ufficiale dei revisori contabili.

Art. 13

1. I Comuni consorziati, attraverso la partecipazione al Consorzio-Azienda, determinano le finalità e gli indirizzi dell'attività dello stesso ed esprimono la propria volontà e le proprie direttive nell'ambito dell'Assemblea Consorziale.
2. A mente dell'art. 41 bis, comma 4, della legge regionale 4 gennaio 1993, n.1 e s.m., l'Assemblea Consorziale è composta dai rappresentanti dei Comuni associati nella persona del sindaco o di un suo delegato, o dell'eventuale commissario designato o di suo delegato.

Art. 14

Le deliberazioni dell'Assemblea Consorziale riguardanti gli oggetti sotto indicati, sono sottoposte all'approvazione dei singoli Comuni consorziati:

- a) richiesta di ammissione di altri enti locali territoriali al Consorzio-Azienda;
- b) richiesta di recesso dal Consorzio-Azienda di uno o più Comuni consorziati;
- c) modifiche allo statuto del Consorzio-Azienda che determinino innovazioni alla presente convenzione o che comportino un aumento degli oneri di partecipazione dei Comuni consorziati;
- d) ricapitalizzazione del Consorzio-Azienda nel caso di perdite di esercizio non ripianabili con il fondo di riserva, **escluso il caso di cui al comma 2 dell'art. 10.**

Art. 15

Le deliberazioni dell'Assemblea Consorziale devono essere pubblicate nell'albo del Consorzio-Azienda sotto la responsabilità del Direttore. Devono altresì essere comunicate per estratto nella parte dispositiva a ciascuno dei Comuni consorziati, per essere pubblicate, sotto la responsabilità dei rispettivi segretari, all'albo pretorio. A tal fine il Presidente ed il Segretario dell'Assemblea Consorziale sono obbligati a darne tempestiva comunicazione.

Art. 16

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i Comuni consorziati e fra gli stessi ed il Consorzio-Azienda, sono deferite alle decisioni di un collegio di arbitri rituali nominati uno ciascuno dalle parti interessate e il terzo, con funzioni di Presidente, di comune accordo tra le parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Trento.

Art. 17

1. Nel caso di scioglimento del Consorzio-Azienda, il patrimonio viene ripartito fra **gli enti consorziati in base alle quote di proprietà del patrimonio netto stabilite con i criteri contenuti nel precedente articolo 10:**
 - a) il capitale di dotazione iniziale, in ragione delle percentuali valide al momento della costituzione dell'ASIA;
 - b) il capitale successivamente formato, in ragione delle quote di partecipazione di cui all'Art.5, comma 1, per gli incrementi annui risultanti dallo stato patrimoniale.
2. Nel caso di recesso di uno o più Comuni, i Comuni consorziati, su proposta dell'Assemblea Consorziale, risolvono di comune accordo le situazioni a ciò conseguenti, valutando le ripercussioni economiche conseguenti e avute presenti le disposizioni contenute nella presente convenzione.
3. Nei casi previsti ai precedenti commi 1, lettera b, e 2, ove non sia possibile raggiungere l'accordo, la materia è deferita alle decisioni del collegio arbitrale di cui al precedente Art. 16.

Art. 18

1. I ricavi del Consorzio-Azienda sono rappresentati da:
 - a) corrispettivi nei confronti dei Comuni consorziati che adottano la tariffa rifiuti di tipo tributario, per le prestazioni ad essi rese dei servizi di raccolta, trasporto, smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati ed ogni attività ad esse connesse;
 - b) tariffa rifiuti applicata agli utenti dei Comuni consorziati che adottano il modello tariffario di tipo "corrispettivo";
 - c) corrispettivi per le prestazioni di servizi, diverse da quelle indicate alla lettera a), rese ai Comuni consorziati, a terzi, sia pubblici che privati, inclusi i consorzi CONAI;
 - d) trasferimenti statali regionali provinciali e di altri soggetti;
 - e) proventi derivanti dalla cessione di beni, materiali recuperati ed altre attività patrimoniali.
2. Per le procedure di fatturazione o bollettazione ed incasso, conseguenti all'applicazione della tariffa di gestione rifiuti di tipo corrispettivo, l'ASIA potrà affidarsi a società specializzate, pubbliche o private, previa stipula di apposita convenzione.

Eventuali contributi statali, regionali, provinciali e/o di altri soggetti saranno contabilizzati in conformità alle vigenti leggi in materia di contabilità e bilancio.

I servizi di igiene ambientale sono svolti dal Consorzio-Azienda nel rispetto delle normative vigenti, statali e provinciali, in linea con le attività concordate tra ASIA ed i Comuni in sede di elaborazione del bilancio preventivo economico annuale.

Art. 19

1. Agli effetti dell'Art. 41 bis, comma 3, della L.R. 1/93 e s.m. le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione concernenti il piano-programma, il bilancio preventivo economico, il bilancio pluriennale, le loro variazioni, il bilancio di esercizio, sono rese disponibili agli Enti consorziati almeno tre giorni lavorativi prima della seduta dell'Assemblea consorziale.
2. Agli enti consorziati sono inviate copie degli avvisi di convocazione dell'Assemblea Consorziale.

Art. 20

1. Gli Enti consorziati hanno diritto di sottoporre all'Assemblea Consorziale problemi attinenti l'attività del Consorzio.
2. L'Assemblea Consorziale ha l'obbligo di esaminare le problematiche sottoposte e di formulare possibili soluzioni all'Ente proponente.
3. Su specifica istanza motivata da parte di almeno un terzo dei partecipanti all'Assemblea consorziale deve essere richiesto il parere consultivo di tutti i partecipanti al Consorzio-Azienda su questioni attinenti alla gestione imprenditoriale del Consorzio-Azienda stesso.
4. Il parere dell'Ente consultato deve pervenire al Consorzio-Azienda entro trenta giorni dalla richiesta, dopo di che non può essere preso in esame.

Art. 21

1. Gli enti consorziati riconoscono espressamente che il Consorzio-Azienda ha il diritto di gestire con carattere di esclusività nell'ambito del territorio dei Comuni del consorzio, i servizi indicati nell'Art. 1.
2. La gestione di tali servizi potrà avvenire anche gradualmente. Allorché il Consorzio-Azienda sarà in grado di garantire la gestione di uno o più servizi rientranti nelle sue finalità statutarie, i Comuni consorziati si impegnano ad adottare con la massima tempestività i necessari provvedimenti amministrativi affinché, tenuto conto di eventuali rapporti contrattuali esistenti, possa realizzarsi il diritto di gestione esclusiva dei servizi da parte del Consorzio-Azienda.
3. I Comuni consorziati si impegnano a fornire su richiesta del Consorzio-Azienda copia di eventuali contratti con ditte private per la gestione dei servizi rientranti nelle finalità del Consorzio-Azienda ed ogni altra notizia riguardante la loro gestione, al fine di consentire ogni opportuna programmazione per la gestione del servizio da parte del Consorzio-Azienda che dovrà tener conto degli obblighi contrattuali eventualmente esistenti a carico dei Comuni consorziati. Si impegnano altresì prima dell'adozione di eventuali provvedimenti per il rinnovo di contratti per la gestione di servizi rientranti nelle finalità del Consorzio-Azienda, ad acquisire il parere di quest'ultimo, che dovrà valutare la congruenza del provvedimento con la concreta programmazione dell'attività del Consorzio-Azienda stesso. Tale parere deve essere espresso nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ed è vincolante nel caso in cui il Consorzio-Azienda sia in grado di assicurare il soddisfacimento delle oggettive esigenze del Comune.
4. I Comuni consorziati sono tenuti a dare corso alle indicazioni provenienti dalla Direzione tecnica del Consorzio-Azienda in ordine alla dislocazione dei contenitori dei rifiuti e a quant'altro la Direzione stessa intenda mettere in atto per una corretta ed economica gestione dei

servizi, in ottemperanza alle indicazioni programmatiche approvate dall'Assemblea del Consorzio-Azienda ed in conformità alle previsioni del Piano Provinciale di Smaltimento dei Rifiuti

Art. 22

1. Quanto stabilito nella presente convenzione trova più ampia definizione nello statuto del Consorzio-Azienda.
2. Tale statuto, approvato da ciascuno dei consigli comunali interessati, viene allegato alla presente convenzione per costituirne parte integrante e sostanziale.

Art. 23

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso a tassa fissa ai sensi dell'art. 4) - tabella II -